

OGGETTO: Circolare n. 14 2010

Seregno, li 1 luglio 2010

SISTRI – CONTROLLO TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Con la presente desideriamo informare le aziende sull'“*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*”, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto – legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009” denominato in sintesi “SISTRI”.

Il SISTRI è il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e sostanzialmente sostituisce, per i soggetti obbligati, gli attuali registri di carico e scarico, formulari e MUD, attraverso l'utilizzo dei dispositivi elettronici previsti dal Decreto.

Con tale strumento i soggetti obbligati (denominati “Operatori”) comunicheranno le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività. Il SISTRI ha tra le proprie finalità quella di garantire la tracciabilità dei rifiuti in tempo reale, dalla produzione alla destinazione, ed è gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela e l'Ambiente. Le informazioni del sistema saranno rese disponibili agli organi di sorveglianza e di controllo preposti. L'entrata in funzione del sistema di controllo prevede fasi progressive, sia per l'iscrizione che per l'operatività del sistema stesso, come di seguito schematizzato.

1°GRUPPO

- Erano obbligati ad **aderire** al SISTRI con apposita iscrizione entro il **30/03/2010**;
- Sono obbligati ad **utilizzare il sistema elettronico SISTRI** a decorrere dal **13/07/2010**
- i **produttori iniziali** di rifiuti **pericolosi**, compresi quelli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (di cui all'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006) con **più di 50 dipendenti**;
- le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti **non pericolosi** di cui all'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 (ovvero rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) – **con più di 50 dipendenti**;
- i **commercianti** e gli **intermediari** di rifiuti;
- i **consorzi** istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese che **raccolgono e trasportano rifiuti speciali** (di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006);
- operatori del trasporto intermodale di rifiuti (terminalisti concessionari area portuale, l'impresa portuale, i responsabili degli uffici di gestione merci, gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ...);
- imprese ed enti che effettuano operazioni di **recupero e smaltimento** di rifiuti.

2°GRUPPO

- Erano obbligati ad **aderire** al SISTRI con apposita iscrizione entro il **27/04/2010**;
- Sono obbligati ad **utilizzare il sistema elettronico SISTRI** a decorrere dal **12/08/2010**
- le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti **pericolosi**, comprese le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (di cui all'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006) che hanno **sino a 50 dipendenti**;
- le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti **non pericolosi** di cui all'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 (ovvero rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) – **che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti**.

Le aziende di nuova costituzione, sia del 1° gruppo che del 2° gruppo, decorsi i termini di iscrizione sopra indicati, dovranno procedere all'iscrizione al SISTRI, prima di dare avvio alle attività.

Al SISTRI possono iscriversi **facoltativamente**:

- le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti **non pericolosi** di cui all'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 (ovvero rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle

acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) – **che non hanno più di 10 dipendenti;**

- le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti **non pericolosi** derivanti **da attività diverse** da quelle di cui all'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 (ovvero diverse da: rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);
 - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. che producono rifiuti non pericolosi;
 - imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 (**trasporto "in conto proprio" dei propri rifiuti non pericolosi**).
- Questi soggetti potranno iscriversi al sistema SISTRI (su base volontaria) a partire dal **12/08/2010**.

Semplificazioni:

I seguenti soggetti obbligati:

- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi (art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006);
- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. con un volume d'affari annuo non superiore a 8.000 € e che producono rifiuti pericolosi;
- i soggetti non obbligati al sistema SISTRI, ma che vi possono aderire su base volontaria;
- i soggetti la cui produzione annua non eccede le **10 ton di rifiuti non pericolosi** e le **2 ton di rifiuti pericolosi** possono adempiere agli obblighi definiti dal Decreto 17/12/2009 attraverso le **associazioni imprenditoriali rappresentative** sul piano nazionale interessate e le loro articolazioni territoriali o società di servizi di diretta emanazione delle medesime società. La delega a tali soggetti può essere effettuata da parte delle imprese solo dopo l'iscrizione al SISTRI.

I soggetti obbligati per poter accedere e quindi operare con il sistema SISTRI devono:

1. iscriversi al SISTRI (entro le date sopra indicate);
2. dotarsi dei dispositivi elettronici previsti dal Decreto 17/12/2009.

Modalità di iscrizione

Per effettuare l'iscrizione al SISTRI è previsto un apposito modulo. Le modalità per iscriversi sono le seguenti:

- Modalità on line (tramite collegamento alla sezione del portale SISTRI: www.sistri.it);
- Modalità via fax (inoltrò dello specifico modulo di iscrizione al n. 800 05 08 63);
- Telefonicamente (comunicazione dei dati nel modulo di iscrizione al n. verde 800 00 38 36).

Il sistema elettronico

Il sistema elettronico si basa sull'acquisizione e quindi sull'utilizzo da parte dei soggetti obbligati di:

- un **dispositivo USB** necessario per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al SISTRI. Il dispositivo consente la trasmissione dei dati, la firma elettronica delle informazioni fornite e la memorizzazione delle stesse nel dispositivo. Ogni dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati a tre persone fisiche identificate in fase di iscrizione come "*delegati*" (i soggetti ai quali sono delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti e dei dati inseriti nelle schede SISTRI) per le procedure del Decreto.

In via generale deve essere richiesto da parte dell'Operatore un supporto USB per ciascuna unità locale.

Nello specifico deve essere richiesto un supporto USB per:

- ciascuna unità locale del produttore; nel caso di unità locali ove sono presenti più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà dell'azienda richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa;
- per i gestori (es. recuperatori e smaltitori), se nell'unità locale sono effettuate più attività di gestione, l'azienda dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata; tale disposizione è derogabile solo se per tutte le attività di gestione esercitate nell'unità locale sono individuati i medesimi delegati; in questo caso può essere richiesto un dispositivo USB;
- per la sola sede legale per i trasportatori ed un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti;
- una "**black box**", provvista di GPS e SIM telefonica, a bordo di ciascun mezzo autorizzato al trasporto dei rifiuti, necessario per monitorare il percorso del veicolo nella fase di trasporto.

I dispositivi USB sono distribuiti, a seguito dell'iscrizione, da:

- le sezioni regionali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che provvedono alla consegna dei dispositivi agli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- le sedi provinciali delle C.C.I.A.A. di competenza dell'unità locale dell'operatore, che provvedono alla consegna dei dispositivi agli operatori non iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

- le Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi, delegate con apposita convenzione dalle C.C.I.A.A.

Consegna agli operatori dei dispositivi

Dopo la verifica dei dati comunicati dall'operatore, il SISTRI personalizza i dispositivi USB e li consegna presso i siti di distribuzione. Quindi le CCIAA (o le sedi delle associazioni imprenditoriali) e le sezioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali contatteranno gli Operatori per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB. Il ritiro dei dispositivi dovrà essere effettuato dal Legale rappresentante dell'Operatore o da un proprio delegato provvisto di delega e documento di riconoscimento. Per procedere al ritiro l'operatore dovrà presentare la documentazione prevista dal Decreto 17/12/2009 (copia ricevuta di pagamento contributo di iscrizione al SISTRI, autocertificazione dei dati comunicati in fase di adesione, fotocopia documento di identità del legale rappresentante e degli eventuali delegati alla gestione del sistema, numero pratica assegnata, versamento dei diritti di segreteria alla C.C.I.A.A.). Sono consegnati quindi all'Operatore o i dispositivi USB, per ciascun dispositivo l'username, la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK). Inoltre per le aziende che effettuano il trasporto dei rifiuti viene data l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione della black box, vengono forniti l'elenco delle autofficine autorizzate all'installazione stessa ed il modulo per il ritiro delle black box presso l'autofficina designata dall'Operatore. Sono infatti le sezioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali che contatteranno le autofficine indicate dai trasportatori per richiedere l'appuntamento per l'installazione. Il SISTRI consegnerà quindi le black box direttamente alle autofficine autorizzate designate.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box sui mezzi presso le autofficine autorizzate da SISTRI devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'operatività del sistema. Tutti dispositivi sono di proprietà di SISTRI e sono affidati agli operatori in comodato d'uso.

Nei casi in cui si verifichi la sospensione o la cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi elettronici previsti da SISTRI (modifica dei soggetti giuridici a cui sono stati assegnati, variazioni societarie, ...), gli operatori lo dovranno comunicare al SISTRI via telefax entro 72 ore dalla data di comunicazione al Registro Imprese e provvedere nei successivi 10 giorni lavorativi alla restituzione dei dispositivi elettronici. Il decreto disciplina anche le procedure a cui attenersi a seguito di variazioni societarie con nuovo acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda o le variazioni dei dati identificativi dell'impresa o dei delegati per le procedure del sistema.

Costi

- Per la costituzione ed il funzionamento del SISTRI è a carico dei soggetti obbligati il pagamento di un **contributo annuale**. Il contributo è definito in modo articolato per ciascuna categoria di soggetti obbligati (Allegato II del Decreto 17/12/2009). Per il gestore di rifiuti il contributo è dovuto per ciascuna attività di gestione effettuata all'interno dell'unità locale ed, eventualmente, per ciascun dispositivo USB proprio di ogni unità operativa all'interno della medesima unità locale. Per il trasportatore è previsto il pagamento del contributo per la sede legale e per ogni veicolo iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti ("c/proprio" art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006) versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza ed il contributo in base al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti. Il contributo è relativo all'anno solare di competenza e per il 2010 deve essere versato entro le medesime scadenze previste per l'iscrizione. Per gli anni successivi il contributo deve essere versato entro il **31 gennaio** dell'anno al quale il contributo si riferisce.

- Ad eccezione dei casi di furto dei veicoli, sono a carico del richiedente i costi per la **sostituzione dei dispositivi** (per il dispositivo USB il costo è al massimo di 60,00 € e per la black box il costo è al massimo di 400,00 €). La comunicazione della perdita o manomissione dei dispositivi e la relativa richiesta di sostituzione deve essere comunicata al SISTRI entro 24 ore dall'evento.

- I costi di **installazione** sui mezzi delle **black box** presso le autofficine autorizzate da SISTRI sono a carico dei trasportatori.

- I costi di acquisto della **SIM dati GPRS**, di qualsiasi operatore telefonico, per ogni black box sono sempre a carico dei trasportatori.

- Il versamento alla C.C.I.A.A. dei diritti di segreteria per le procedure di distribuzione è a carico dell'operatore.

Procedure SISTRI

- I produttori dei rifiuti devono inserire le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro **10 giorni lavorativi** dalla produzione dei rifiuti stessi;

- i **recuperatori** e gli **smaltitori** inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti entro **2 giorni lavorativi** dalla presa in carico;

- i **commercianti**, gli **intermediari** e i **consorzi** inseriscono le informazioni relative alla transazione effettuata entro **10 giorni lavorativi** dalla transazione stessa.

In occasione del conferimento di un rifiuto, il produttore deve accedere al sistema per comunicare i dati del rifiuto almeno 8 ore prima dell'operazione di movimentazione; il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto nella scheda SISTRI – Area Movimentazione almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea dell'apposita scheda SISTRI – Area Movimentazione relativa ai rifiuti trasportati, stampata dal produttore al momento della presa in carico dei rifiuti dal trasportatore. Ove previsto dalla norma i rifiuti sono accompagnati da certificato analitico, il quale deve essere allegato dal produttore in formato pdf alla scheda SISTRI – Area Movimentazione. Il decreto disciplina anche la gestione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, dei trasporti intermodali la gestione per i produttori di rifiuti non pericolosi che non si configurano in un'organizzazione di Ente o impresa, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. che producono rifiuti non pericolosi, delle imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi esclusi dall'asoggettamento al SISTRI e che non vi aderiscono in via volontaria, dei rifiuti prodotti in cantiere, dei rifiuti prodotti nel corso di manutenzioni o da altre attività al di fuori dell'unità locale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o altro servizio organizzato di raccolta.

Si precisa che i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lett. c), d) e g), che non hanno più di 10 dipendenti e che non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI, **rimangono obbligati alla tenuta del REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI** (art. 190 del D. Lgs. 152/2006). Inoltre le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi con propri mezzi (in conformità all'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006), non tenuti ad aderire in qualità di produttori al SISTRI e che non vi aderiscono su base volontaria in qualità di trasportatori in conto proprio, continuano ad accompagnare il trasporto con il **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI**; infine se la produzione riguarda rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) devono tenere il "tradizionale" registro di carico e scarico previsto dal D. Lgs. 152/2006 all'art. 190. Per consentire la verifica della piena funzionalità del SISTRI per **un mese** successivo all'operatività del sistema stesso, i soggetti obbligati rimarranno comunque tenuti anche alla compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione.

Infine entro il **31/12/2010** i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento, che erano tenuti alla presentazione del **MUD** (Modello Unico di dichiarazione ambientale), comunicano al SISTRI le informazioni inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti relative al periodo del 2010 precedente all'operatività del SISTRI.

Il Decreto è molto dettagliato nelle procedure e nelle casistiche operative e di semplificazione. Si consiglia quindi alle aziende di approfondire il proprio caso specifico, anche attraverso la consultazione del sito www.sistri.it.

Studio Contrino